



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PISA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Milena Balsamo ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 3652/2012 promossa da:

**TOMMASO RICCI** (C.F. RCCTMS58C20G812A), con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE ALFONSO e dell'avv. MONTANA GIOVANNI (MNTGNN64T21G702R) VIA SANTA CECILIA N°28 56127 PISA; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 29 54027 PONTREMOLI presso il difensore avv. DEL GIUDICE ALFONSO

appellante

contro

**SEPI SPA** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULIANI GIANNA e dell'avv. CITI ELENA (CTILNE75D46G843G) VIA S. FRANCESCO 105 PISA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 105 PISA presso il difensore avv. TULIANI GIANNA

**appellata**

**COMUNE PISA** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZERI GLORIA e dell'avv. CAPONI SUSANNA (CPNSNN56S68E625Z) VIA DEGLI UFFIZI N. 1 56125 PISA; GIGLIOTTI GIUSEPPINA (GGLGPP54E51C352V) VIA DELLA SCUOLA 12 56100 PISA; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCUOLA 12 56127 PISA presso il difensore avv. G. LAZZERI

Appellata

**POLIZIA MUNICIPALE DI PISA**



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tommaso Ricci proponeva appello avverso la sentenza del gdp n. 860/2012, con la quale il primo giudice rigettava l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 029661 del 2011 emessa dalla S.E.P.I., censurando la pronuncia per avere il gdp erroneamente interpretato il ricorso alla P.M., escludendo che il ricorrente avesse chiesto l'annullamento della contravvenzione.

Deduceva che l'omessa emissione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia emessa nei termini previsti dalla legge determinava l'accoglimento del ricorso per silenzio assenso ex art. 1 bis dell'art. 204 cds con conseguente annullamento del verbale impugnato.

Reiterava, inoltre tutte le eccezioni già proposte in primo grado e valutate dal gdp relativamente alla legittimazione dell'ente concessionario, l'illegittimità della procedura di esecuzione ex art. 2 RD 639/1910.

Si costituivano l'amministrazione comunale e l'ente concessionario che contestavano le censure chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.

Il primo motivo va esaminato in via preliminare, in quanto assorbente rispetto agli altri. Risulta dagli atti prodotti che il ricorrente proponeva ricorso in autotutela alla P.M. che aveva emesso la contravvenzione, adducendo di non avere il possesso della vettura – che benchè cedutagli in proprietà non gli era stata mai consegnata dal precedente titolare, Luigi Bianchi - come da denuncia ai CC di Massa Carrara che allegava al ricorso.

Con il ricorso, chiedeva di rimettere il verbale al signor Luigi Bianchi, possessore ed utilizzatore della vettura.

Il Comune ha prodotto in giudizio un provvedimento di rigetto della P.M. che non risulta comunicato all'appellante e che difatti lo stesso contesta di aver ricevuto.

L'interpretazione offerta dal gdp in merito al contenuto del ricorso in autotutela non può essere condiviso, atteso che la volontà del Ricci emerge con chiarezza laddove informa la P.M. che il trasgressore è un soggetto diverso e laddove chiede la rimessione del verbale al Bianchi.

E' evidente che non si tratta di mera comunicazione alla P.M., ma di un ricorso in autotutela con la quale – anche se non esplicitamente – il ricorrente sosteneva di non essere il trasgressore e ne chiedeva la rimessione al vero possessore e conducente della



vettura.

In assenza di un provvedimento di rigetto o di archiviazione da parte della P.M. nei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 204 c.ds, si è formato il silenzio-accoglimento ai sensi della normativa citata.

Rimangono assorbiti nell'accoglimento di detto motivo, le altre censure dedotte dall'appellante.

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 029661/2011;
  - 2) condanna gli appellati in solido a rimborsare all'appellante le spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 56,30 per c.u. euro 600,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna gli appellati in solido a rimborsare a all'appellante le spese processuali, che liquida in € 37,00 per c.u. euro 400,00 per onorari di avvocato del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge

Così deciso in Pisa il 8 febbraio 2017.

**Il Giudice**  
**dott. Milena Balsamo**



